

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Determinazione               | n. DET-AMB-2026-3168 del 08/06/2026   |
| Oggetto                      | DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' SANTARCANGELO FRANTUMAZIONI SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA - VIA BIANCHI, SNC - AGGIORNAMENTO PER ADEGUAMENTO AL DM 127/2024 DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) DET-AMB-2018-6326 DEL 03/12/2018 E S.M. PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA - VIA BIANCHI, SNC |
| Proposta                     | n. PDET-AMB-2026-3317 del 08/06/2026  |
| Struttura/Servizio adottante | Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Rimini  |
| Responsabile adottante       | Faranghis Maria Khadivi   |

Questo giorno otto GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' SANTARCANGELO FRANTUMAZIONI SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA - VIA BIANCHI, SNC - AGGIORNAMENTO PER ADEGUAMENTO AL DM 127/2024 DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) DET-AMB-2018-6326 DEL 03/12/2018 E S.M. PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA - VIA BIANCHI, SNC**

#### IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla Delibera del Direttore generale di Arpae n.151/2025 che ha comportato la modifica della denominazione del Servizio "Autorizzazioni e Concessioni" in "Servizio Autorizzazioni ambientali ed Energia", a decorrere dal 01/03/2026;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di rifiuti:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale" - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- DM 05/02/1998 e s.m.i. per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- DM 28/03/2018 n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152";

- DM 28/06//2024 n. 127 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152/2006”;

**RICHIAMATO** il Provvedimento Arpae DET-AMB-2018-6326 del 03/12/2018 successivamente modificato dal Provvedimento Arpae DET-AMB-2021-6667 del 30/12/2021 e dal Provvedimento Arpae DET-AMB-2025-1937 del 01/04/2025 rilasciato, alla SOCIETA’ **SANTARCANGELO FRANTUMAZIONI SRL** con sede legale e produttiva in **Comune di Santarcangelo di Romagna - Via Bianchi snc**, di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013 per l’attività di gestione di rifiuti non pericolosi;

**DATO ATTO** che il sopra richiamato provvedimento Arpae DET-AMB-2018-6326 del 03/12/2018 successivamente modificato dal Provvedimento Arpae DET-AMB-2021-6667 del 30/12/2021 e dal Provvedimento Arpae DET-AMB-2025-1937 del 01/04/2025 comprende i seguenti titoli abilitativi:

- comunicazione gestione rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006;
- autorizzazione ex art. 269 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. alle emissioni in atmosfera;
- autorizzazione ex art. 124 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. allo scarico di acque meteoriche di dilavamento che non recapitano in fognatura;
- comunicazione in materia di impatto acustico;

**DATO ATTO** che la Società **SANTARCANGELO FRANTUMAZIONI SRL** già gestisce il recupero del conglomerato bituminoso (tipologia rifiuto 7.6) in conformità al DM 28/03/2018 n. 69 (cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso - End of waste);

**ACQUISITA** agli atti in data 26/03/2025 PG/2025/57094 la comunicazione di modifica non sostanziale che riguarda:

- l’adeguamento dell’attività al DM 127/2024 con illustrazione del sistema di gestione dei rifiuti inerti trattati nell’impianto con conseguente riorganizzazione del layout dell’impianto;

**CONSIDERATO** che con nota PG/2025/95557 del 23/05/2025 ARPAE SAC Rimini comunicava alla ditta in oggetto la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;

**PRESO ATTO** che con nota assunta agli atti ARPAE con prot. 112639 del 23/06/2025 si chiedeva la proroga per la presentazione delle integrazioni;

**PRESO ATTO** che con nota assunta agli atti di ARPAE con prot. 119798 del 03/07/2025 si acquisivano integrazioni incomplete rispetto a quanto richiesto in data 23/05/2025;

**VISTA** le successive note di Arpae prot. 8169 del 16/01/2026 e prot. 80530 del 04/05/2026 di sollecito all’invio formale del completamento delle integrazioni richieste in particolare riguardo alla nuova planimetria del layout dell’impianto;

**VISTA** la nota di riscontro della Società pervenuta ad Arpae con prot. 89314 del 15/05/2026 con la quale si provvede a trasmettere la documentazione richiesta (planimetria layout impianto e relazione tecnica integrativa);

**PRESO ATTO** che con le integrazioni pervenute:

- si trasmette la planimetria aggiornata del layout dell'impianto relativa alla gestione dei rifiuti;
- si prevede, fra l'altro, contrariamente a quanto in precedenza dichiarato, che il rifiuto classificato con codice EER 170802 (materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801) continuerà ad essere gestito nell'impianto ma ritirato unicamente con operazione di recupero R13 (messa in riserva) depositato in casse scarrabili collocate sull'area di gestione rifiuti;
- si precisa che l'impianto di lavaggio di alcune tipologie di aggregato recuperato (adiacente all'area di messa in riserva del rifiuto codice EER 17.03.02) deve ad oggi essere ancora completato e che sarà compito del gestore comunicare la messa in funzione e a regime una volta ultimato;
- si precisa che l'impianto di frantumazione (identificato con la dicitura "vecchio frantoio (non in uso)" ubicato nell'area sita a sud di tutta l'area dell'impianto sarà oggetto di demolizione;
- si dichiara che nell'area dell'impianto è prevista un'area in gestione ad altra ditta destinata anche per rifiuti da manutenzione art. 230 D.Lgs. 152/06.

**DATO ATTO** che con la modifica proposta non vengono modificati le tipologie di rifiuti trattati, i quantitativi complessivi di materiale stoccato e gestito e le operazioni di recupero consentite, fatta eccezione per il rifiuto codice EER 170802 per il quale viene prevista la sola operazione di recupero R13 (messa in riserva);

**DATO ATTO** che la presente modifica non influisce sul titolo abilitativo relativo allo scarico di acque meteoriche di dilavamento che non recapitano in fognatura pertanto restano valide le planimetrie di cui all'All. E, elaborato "*Allegato 1A - Tavola acque reflue*" - ottobre 2018, del provvedimento Arpae DET-AMB-2018-6326 (gestione acque di dilavamento dell'area di gestione rifiuti e delle aree di deposito materiali vergini e end of waste) e di cui all'All. B, elaborato "*Allegato 1 - Tavola delle acque reflue*" - giugno 2021, del provvedimento Arpae DET-AMB-2021-6667 (gestione acque di dilavamento dell'area area di messa in riserva del rifiuto codice EER 17.03.02- conglomerato bituminoso e dell'area relativa all'impianto lavaggio inerti), oltre che le prescrizioni riportate nei predetti provvedimenti;

**RITENUTO** che la modifica richiesta possa essere considerata non sostanziale ai sensi DPR 13 marzo 2013, n.59 s.m.i.;

**RITENUTO** opportuno aggiornare il Provvedimento Arpae DET-AMB-2018-6326 del 03/12/2018 successivamente modificato dal Provvedimento Arpae DET-AMB-2021-6667 del 30/12/2021 e dal Provvedimento Arpae DET-AMB-2025-1937 del 01/04/2025;

**CONSIDERATO** che la Società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

**RICHIAMATA** la Delibera del Direttore Generale di Arpae n.71 del 2026, di conferimento di incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Rimini nei confronti della Dott.ssa Faranghis Maria Khadivi;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L.241/90, è l'Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Rimini;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

## DETERMINA

1. l'AGGIORNAMENTO, in seguito a modifica non sostanziale, del Provvedimento Arpae DET-AMB-2018-6326 del 03/12/2018 successivamente modificato dal Provvedimento Arpae DET-AMB-2021-6667 del 30/12/2021 e dal Provvedimento Arpae DET-AMB-2025-1937 del 01/04/2025 rilasciato ai sensi del dpr n. 59/2013 per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti non pericolosi alla SOCIETA' **SANTARCANGELO FRANTUMAZIONI SRL** (C.F./P.IVA 04240110405) con sede legale e produttiva in **Comune di Santarcangelo di Romagna - Via Bianchi, snc** nel seguente modo:

- di allegare al presente provvedimento l'**Allegato B1** ("Tavola gestione dei rifiuti - adeguamento DM 127/2024" - marzo 2026) in sostituzione dell'All. B, elaborato "*Allegato 2 - Tavola di gestione dei rifiuti*" - ottobre 2018, del provvedimento Arpae DET-AMB-2021-6667 e dell'All. E, elaborato "*Particolare sottoaree gestione rifiuti*" del provvedimento Arpae Arpae DET-AMB-2018-6326;

- di sostituire il punto 1. del paragrafo "DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI" dell'**Allegato A**, del Provvedimento Arpae DET-AMB-2021-6667 del 30/12/2021 con il seguente punto:

1. di iscrivere, per quanto di competenza di ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, fatte salve altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi, la ditta **SANTARCANGELO FRANTUMAZIONI SRL**, con sede dell'impianto in Comune di **SANTARCANGELO DI ROMAGNA - Via BIANCHI**, al **n. 85 QUATER in data del presente provvedimento** nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, esclusivamente per le tipologie di rifiuti, quantità e operazioni di recupero di seguito definite:

| Tipologia D.M. 05.02.1998 | Codici Rifiuti di cui all'EER (decisione 2014/955/UE) | Quantità stoccata (t) | Quantità gestita (t/a) | Operazioni consentite (*) |
|---------------------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| 7.1                       | 170101 - 170102 - 170103 - 170107- 170802(**) -170904 | 18.000                | 50.000                 | R13 – R5                  |

|   |        |       |        |          |
|---|--------|-------|--------|----------|
|   |        |       | 18.000 | R13      |
| 7.6   | 170302 | 800   | 2.700  | R13 – R5 |
| 7.31 BIS  | 170504 | 6.000 | 6.000  | R13      |
| (*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;<br>(**) per il rifiuto identificato con codice EER 170802 è consentita la sola operazione di recupero R13; |        |       |        |          |

• di integrare il punto 3. del paragrafo “DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ATTIVITA’ DI RECUPERO RIFIUTI” dell’**Allegato A** del Provvedimento Arpae DET-AMB-2021-6667 del 30/12/2021 “DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ATTIVITA’ DI RECUPERO RIFIUTI” con le seguenti prescrizioni:

- j. i rifiuti inerti da costruzione e demolizione di cui alla tipologia 7.1, derivanti dall’operazione di recupero R5, cessano la qualifica di rifiuto e diviene “aggregato recuperato” se soddisfano i criteri previsti dall’art. 3 del D.M. 28 giugno 2024 n.127. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto, tramite dichiarazione di conformità, secondo le modalità previste dall’art. 5, comma 2 del predetto DM, da inviare ad ARPAE, al termine del processo produttivo di ciascun lotto; qualora non sussistano le condizioni di cui sopra, l’”aggregato riciclato” resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;
  - k. per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione di cui alla tipologia 7.1, la norma tecnica di riferimento è costituita dal D.M. 28 giugno 2024 n. 127, limitatamente ai criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, e dal D.M. 05.02.1998 limitatamente ai quantitativi previsti all’Allegato 4, alle norme tecniche di cui all’Allegato 5, nonché ai valori limite per le emissioni di cui all’Allegato 1 suballegato 2;
  - l. relativamente ai rifiuti inerti da costruzione e demolizione di cui alla tipologia 7.1, dovrà essere garantito che siano sempre ben distinguibili e identificabili i lotti, sia quelli in attesa di analisi, sia quelli per cui è già stata effettuata la dichiarazione di conformità;
2. il gestore dovrà comunicare alla scrivente Agenzia la messa in funzione dell’impianto di lavaggio inerti e l’avvenuta demolizione dell’impianto di frantumazione (identificato con la dicitura “vecchio frantoio (non in uso)” entro 30 giorni dalla data di completamento delle relative operazioni;
  3. di confermare senza alcuna variazione tutte le altre disposizioni e prescrizioni riportate nel

Provvedimento Arpae DET-AMB-2018-6326 del 03/12/2018 successivamente modificato dal Provvedimento Arpae DET-AMB-2021-6667 del 30/12/2021 e dal Provvedimento Arpae DET-AMB-2025-1937 del 01/04/2025 compreso il termine di validità dell'atto;

4. il gestore dell'impianto dovrà conservare presso la sede dell'impianto il presente provvedimento unitamente ai Provvedimenti Arpae DET-AMB-2018-6326 del 03/12/2018, DET-AMB-2021-6667 del 30/12/2021 e DET-AMB-2025-1937 del 01/04/2025 da esibire ad eventuali richieste di controllo;
5. il presente provvedimento di modifica non sostanziale è trasmesso per conoscenza al SUAP territorialmente competente e al Servizio territoriale di Arpae Rimini;
6. in caso di cessazione dell'attività, la società dovrà comunicarlo alla scrivente Agenzia e provvedere ad una adeguata messa in sicurezza degli impianti al fine di prevenire eventuali impatti negativi sull'ambiente;

**DI RENDERE NOTO che:**

- l'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione; il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.241/90, è l'Ing. Giovanni Paganelli del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

***Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni ambientali  
e Energia di Rimini  
Dott.ssa Faranghis Maria Khadivi***

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**